

# CONSULENZA NEWS

**BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ**

a cura di NUOVI SERVIZI BRINO S.a.s.

## **NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY 25.05.2018**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il **reg. UE 679/2016**, che trova applicazione a partire dal 25.5.2018, **ha introdotto**, rispetto al vigente **codice della privacy** di cui al DLgs. 196/2003, la **nuova figura del responsabile per la protezione dei dati personali** - RPD (o Data Protection Officer - DPO) (artt. 37 - 39 del reg. UE 679/2016). L'obbligo di designazione del DPO è prevista per: i) **l'autorità pubblica o l'organismo pubblico**, salvo il trattamento dei dati sia effettuato dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali; ii) **tutti i soggetti la cui attività principale consista in trattamenti** che, per la loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; iii) **tutti i soggetti la cui attività principale consista nel trattamento**, su larga scala, **di categorie particolari di dati personali**, quali i dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici. Rimane fermo che, nelle altre ipotesi, la designazione di un DPO è comunque possibile su base volontaria. È possibile per un gruppo di imprese o di soggetti pubblici nominare un unico DPO. **La designazione** del DPO avviene: i) da **parte del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento**; ii) in **funzione delle qualità professionali** (conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati) e della **capacità di assolvere i propri compiti**, potendosi trattare anche di un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (DPO interno) o ricorrere a un contratto di servizi (DPO esterno). Il titolare del trattamento (o il responsabile del trattamento) è tenuto a pubblicare i **dati di contatto del responsabile della protezione dei dati** e a comunicarli all'autorità di controllo.

Chi intende nominare il DPO (data protection officer) o in italiano l'**RPT Responsabile protezione dati**, su base volontaria, lo stesso viene indicato dal **Titolare** e del **responsabile** del trattamento dei dati, previa riconoscimento della **competenza e capacità funzionale professionale** (conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati).

Non sono necessarie attestazioni formali o iscrizioni ad albi professionali per scelta del professionista **RPT** (DPO), non guasterebbe l'attestazione a dei corsi di formazione, anche se non sono titoli abilitativi.

Il legislatore, con il nuovo regolamento, vuol colpire principalmente le grandi aziende del WEB che profilano gli utenti e poi rivendono i dati, avendo l'utente accettato (quasi inconsciamente) la regolamentazione sui dati del contratto sottoscritto quasi sempre straniero con accettazione implicita dell'uso dei dati.

Chi non si adegua, rischia una sanzione che può arrivare fino al 4% del proprio fatturato.

Siamo disponibili a completare presso di voi il servizio di adeguamento al regolamento con la seguente prassi:

- In base alla dimensione aziendale (numero dipendenti e ruoli) e l'attività esercitata, vi verrà proposto un preventivo;
- All'accettazione provvederemo al primo step che è visita aziendale con elaborazione della check dei rischi sui dati personali trattati;
- Successivamente si elaborerà il nuovo DPS (documento protezione dei dati) con gli interventi necessari se si è rilevato un rischio medio o alto, con definizione dei ruoli e delle modalità di archivio e/o protezione;
- Infine si predisporranno le modulistiche da far sottoscrivere ai dipendenti, clienti, fornitori a seconda delle necessità;

Questa attività verrà svolta con calma nei prossimi mesi; non si prevede che ci siano immediati controlli.

## **POSIZIONE DI GARANZIA DEL DATORE DI LAVORO DI FATTO**

Chi in materia di prevenzione degli infortuni, pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici del datore di lavoro, impartendo ordini e istruzioni, assume una posizione di garante in materia di sicurezza sul lavoro. Questa citata è la disposizione di cui all'art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed è oggetto di questa sentenza della Corte di Cassazione con la quale la stessa ha confermata la condanna del titolare di un'impresa che durante le operazioni di montaggio di un gazebo, ha dato delle disposizioni a un lavoratore dipendente di un'altra impresa senza attenersi alle istruzioni fornite dal costruttore consistenti nell'ancorare al suolo i pilastri della tensostruttura.

### **Il fatto e l'iter giudiziario**

La Corte di Appello ha confermata la sentenza di primo grado con la quale il titolare di un'impresa e datore di lavoro di fatto è stato dichiarato responsabile ex art. 589, primo e secondo comma del codice penale, dell'omicidio colposo di un dipendente di un'altra ditta e condannato alla pena di un anno e 8 mesi di reclusione ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza, imperizia nelle operazioni di installazione del gazebo e per colpa specifica consistita nella violazione delle istruzioni del produttore per l'omesso ancoraggio al suolo dei pilastri della tensostruttura, che, a causa del forte vento, si è sollevata dal suolo, trascinando il lavoratore il quale, precipitato a terra, è deceduto. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato adducendo alcune motivazioni. In particolare ha contestata la mutazione in sentenza del fatto contestato nell'accusa e ha denunciato l'inapplicabilità degli obblighi del datore di lavoro all'imputato, intervenuto nelle operazioni in qualità di mero esperto, non essendo il lavoratore infortunato un suo

dipendente ma dipendente della ditta proprietaria del gazebo e ponendo in evidenza, altresì, la presenza al momento dell'infortunio di una tromba d'aria che avrebbe sradicato la struttura anche se ancorata al suolo, particolare che è stato ignorato dai giudici di merito.

### **Le decisioni della Corte di Cassazione.**

Il ricorso non è stato accolto dalla Corte di Cassazione. La stessa ha posto in evidenza che la motivazione della sentenza impugnata è stata fondata sul ruolo concreto di datore di lavoro di fatto assunto nella circostanza dall'imputato per avere diretto le operazioni di montaggio della tensostruttura. La stessa ha ricordato a proposito che *"in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto"* aggiungendo che *"in virtù del chiaro disposto dell'art.299 d. lgs. n.81 del 2008, le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti"*. E' stato pertanto ritenuto irrilevante che il lavoratore non fosse dipendente dell'imputato e fosse legato allo stesso da rapporti contrattuali di altro tipo e da una mera comunanza di interessi economici. Ciò che è determinante, ha precisato la suprema Corte, è solo il ruolo concretamente svolto nella direzione delle operazioni di montaggio della tensostruttura avendo l'imputato nella vicenda in esame ha impartito le disposizioni concernenti il montaggio della struttura senza attenersi alle istruzioni fornite dal costruttore/venditore per cui per il tipo di funzioni in concreto esercitate lo stesso ha in definitiva svolto il ruolo di datore di lavoro di fatto.

Con riferimento poi alla correlazione tra l'accusa e la sentenza la Sez. IV non ha ravvisata alcuna violazione di tale principio in quanto è consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. La responsabilità dell'imputato è stata riconosciuta per lesioni colpose conseguenti ad infortunio sul lavoro non solo per la contestata mancata dotazione di scarpe, caschi ed imbracature di protezione ma anche per l'omessa adeguata informazione e formazione dei lavoratori. Peraltro il dato della proprietà della tensostruttura non è stato determinate ai fini dell'assunzione della posizione di garanzia propria del datore di lavoro.

Sull'osservazione, infine, che i giudici di merito non avevano tenuto conto delle pessime condizioni del tempo la suprema Corte ha fatto presente che dagli accertamenti era emerso che il giorno dell'infortunio nella zona nella quale lo stesso era avvenuto vi erano delle particolari condizioni di instabilità il che avrebbe dovuto indurre l'imputato a rinviare le operazioni di montaggio o, quantomeno, a consultare preventivamente il bollettino meteo.

Alla luce di quanto sopra detto il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione che ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende nonché alla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che ha liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.

## LA GIUSTA FORMAZIONE

La formazione è essenziale per garantire che tutti abbiano le competenze necessarie. Se tutti posseggono la formazione e le competenze necessarie, ci saranno minori probabilità di subire lesioni o di provocare incidenti rispetto a operatori privi di formazione e di esperienza.

Ci sono due tipi di formazione:

- lezioni (**teoria**): seguire lezioni o presentazioni sull'argomento che vi interessa;
- formazione sul posto di lavoro (**pratica**): viene mostrato come usare i macchinari o come eseguire concretamente un compito.

Dovete accertarvi che siate consapevoli di tutti i pericoli connessi al lavoro e di come essi possano essere controllati e/o affrontati. Questa formazione può essere formale o informale. Può avvenire sotto forma di brevi sessioni formative presentate da consulenti esterni oppure, se avete la competenza necessaria, potete fornire voi stessi questa formazione. Una formazione meno formale può comprendere brevi colloqui con i lavoratori, per pochi minuti dopo la pausa e prima che riprendano a occuparsi di questioni o compiti specifici (ad esempio controllare i movimenti e la velocità di veicoli, fare le pulizie e tenere in ordine le aree di lavoro ecc.).

Molte direttive europee richiedono una formazione specialistica su determinati aspetti rilevanti ai fini della salute e della sicurezza, ad esempio la movimentazione manuale, il rumore, le vibrazioni, le sostanze cancerogene e mutagene e l'amianto.

Provvedete alla formazione dei **lavoratori giovani**, che di solito sono privi di esperienza. Molti lavoratori giovani e inesperti hanno subito incidenti gravi e mortali per il troppo entusiasmo nel dimostrare di essere in grado di svolgere il lavoro. Evidenziate i rischi connessi a ciascuna attività lavorativa loro assegnata o nella quale saranno coinvolti. Insegnate loro a non correre mai rischi e a rivolgersi immediatamente a voi o al loro supervisore in caso di dubbi. È necessario anche **aggiornare le conoscenze dei lavoratori più anziani** e già in servizio: assicuratevi che ci siano una formazione periodica e corsi di aggiornamento per tutti.

Prendete l'impegno di istruire i lavoratori:

- prima che comincino a lavorare nell'azienda;
- sull'importanza di tenere pulito e in ordine il posto di lavoro e di seguire le regole interne;
- su come sollevare pesi;
- sull'uso delle attrezzature di lavoro;
- quando fanno un lavoro per la prima volta;
- se avete deciso di adottare un regime di rotazione dei compiti.

Istruite i lavoratori anche riguardo a possibili **situazioni di emergenza** e organizzate esercitazioni almeno una volta all'anno per mettere in pratica le conoscenze teoriche: in questo modo potrete verificare se i lavoratori o i vostri familiari hanno compreso i compiti loro affidati e se il piano di emergenza è fattibile ed efficace.

Gli autisti di veicoli e gli operatori di determinati tipi di macchinari, come i dispositivi di sollevamento, devono possedere un'autorizzazione. Controllate che tutti gli autisti e gli operatori siano in possesso dell'autorizzazione richiesta per la categoria di veicolo o per l'attrezzatura che usano. Verificate la validità delle autorizzazioni e pianificate in anticipo il loro rinnovo. Accertatevi di tenere a disposizione tutti i certificati per eventuali ispezioni.

### ***DOCUMENTAZIONE DELLA FORMAZIONE***

È buona prassi conservare, in qualsiasi formato, la documentazione idonea a comprovare l'avvenuta formazione:

- certificato ufficiale di formazione rilasciato dall'autorità responsabile della formazione;
- lettera di conferma del formatore;
- registro attestante la partecipazione a un corso di formazione interno all'azienda, con l'indicazione dell'argomento e la firma dei partecipanti.

### ***EFFICACIA DELLA FORMAZIONE***

Se pagate formatori esterni o fornitori affinché si occupino della formazione dei lavoratori, accertatevi che:

- i formatori siano competenti e l'autorità responsabile della formazione sia approvata, se necessario;
- chiarite qualsiasi dubbio vostro o dei vostri collaboratori prima della fine della sessione e sfruttate al massimo il vostro tempo e il vostro denaro.

In ogni caso, **accertatevi che voi e/o i vostri collaboratori comprendiate pienamente** quanto è stato detto.

**PROSSIMI CORSI:**

(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in programma)

**Corso Formazione Generale 4 ore**

Mercoledì 9 maggio 2018 dalle 14,30 alle 18,30

**Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio**

Mercoledì 16 maggio 2018 dalle 14,30 alle 18,30

**Corso Formazione Specifica 2^ lezione - medio, alto rischio**

Venerdì 4 maggio 2018 dalle 14,30 alle 18,30

**Corso Formazione Specifica 3^ lezione - alto rischio**

Martedì 8 maggio 2018 dalle 14,30 alle 18,30

**Corso Prevenzione Incendi 4 ore basso rischio**

Mercoledì 18 aprile 2018 dalle 9,00 alle 13,00

**Corso Prevenzione Incendi 8 ore medio rischio**

Venerdì 20 aprile 2018 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00

**Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 2 ore basso rischio**

Mercoledì 18 aprile 2018 dalle 14,00 alle 16,00

**Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 5 ore medio rischio**

Lunedì 16 aprile 2018 dalle 8,45 alle 13,45

**Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4 ore gruppo B-C**

Giovedì 19 aprile 2018 dalle 14,30 alle 18,30

**Corso Aggiornamento Primo Soccorso 6 ore gruppo A**

Giovedì 3 e 10 maggio 2018 dalle 14,30 alle 17,30

**Corso RSPP 16 ore - basso rischio**

Lunedì 7 - 14 - 21 - 28 maggio 2018 dalle 14,30 alle 18,30

**Corso RSPP 32 ore - medio rischio**

Da lunedì 7 maggio al 25 giugno 2018 dalle 14,30 alle 18,30

**Corso RSPP 48 ore - alto rischio**

Da lunedì 7 maggio al 23 luglio 2018 dalle 14,30 alle 18,30

**Corso RLS 32 ore**

Da lunedì 7 maggio al 25 giugno 2018 dalle 14,30 alle 18,30



**Corso aggiornamento RSPP 6 ore - basso rischio**

Martedì 22 e 29 maggio 2018 dalle 14,30 alle 17,30

**Corso aggiornamento RSPP 10 ore - medio rischio**

Da martedì 22 maggio al 5 giugno 2018

**Corso aggiornamento RSPP 14 ore - alto rischio**

Da martedì 22 maggio al 12 giugno 2018

**NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s**

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: [info@nuoviservizi.com](mailto:info@nuoviservizi.com) [www.nuoviservizi.com](http://www.nuoviservizi.com)

